



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Luigi Sandirocco

F. LUCREZI, *Il deposito in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, VIII, Torino, 2017

A. BUSCICCHIO-A. LATTOCCO, *Ammiano Marcellino 'Rerum Gestarum' Liber XVI*, Roma, 2016

Numero XI Anno 2018

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, D. Ceccarelli Morolli, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, S. Di Salvo, I. Fagnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambrini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Prochi, S. Puliatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno Dipartimento di Scienze Giuridiche

(Scuola di Giurisprudenza)

Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

F. LUCREZI, *IL DEPOSITO IN DIRITTO EBRAICO E ROMANO. STUDI SULLA 'COLLATIO', VIII, TORINO, 2017*

A. BUSCICCHIO-A. LATTOCCO, *AMMIANO MARCELLINO 'RERUM GESTARUM' LIBER XVI, ROMA, 2016*

È uno studio giuridico ormai ventennale quello che Francesco Lucrezi ha intrapreso attorno alla *Collatio legum Mosaicarum Romanorum*¹, e che ha prodotto la pubblicazione di un libello, ottavo della serie, irrorato in appendice da uno scritto di Samuele Rocca, dal titolo *La 'Collatio' e il futuro di Roma* (pp. 59-90, bibliografia compresa²). *Il deposito in diritto ebraico e romano* aggiunge un ulteriore tassello all'articolata indagine di un romanista di vaglia che confessa in via preliminare di essere affascinato dalla persistente enigmaticità della *Collatio*, della quale non ci sono pervenuti l'identità dell'autore, l'epoca, il luogo di redazione e persino le ragioni e l'utilità della compilazione³ (p. 9). Un'operetta apologetica di carattere giuridico-religioso, «un testo innegabilmente grezzo, raffazzonato, di nessun pregio formale» (p. 11) in sedici titoli prevalentemente di carattere penale secondo uno schema che pare ricalcare la sequenza del Decalogo «segnatamente l'elenco degli ultimi cinque dei Dieci comandamenti»

¹ «Il maggiore studioso dell'opera è Alfredo M. Rabello, le cui fondamentali pagine dedicate al tema sono ora raccolte in un'apposita sezione della raccolta di scritti dell'autore *Ebraismo e Diritto. Studi sul Diritto ebraico e gli Ebrei nell'Impero Romano* scelti e raccolti da Francesco Lucrezi, Università di Salerno, Soveria Mannelli 2010, I, 597 s.» (p. 15).

² Versione abbreviata del saggio di S. ROCCA, *The 'Collatio' and the Future of Rome*, in *Iura & Legal Systems*, 4, 2017.

³ «Definita anche con altre espressioni, quali *Lex Dei, Comparatio legum divinarum et Romanorum* e altre ancora», p. 9. Sul punto, cfr. anche i precedenti sette studi di Lucrezi, Torino, 2001-2012.

inerenti «gli obblighi verso il prossimo» (p. 12), privo di commenti e approfondimenti a eccezione di cinque passi che diventano l'oggetto più caratteristico della ricerca di Lucrezi.

L'itinerario seguito dal romanista non è scandito da tesi preconcepite, quanto piuttosto dalla capacità di rimodulare risultanze e interpretazioni, con la caratteristica di porsi sovente e apertamente in posizioni «controcorrente e “di minoranza” piuttosto lontane da quelle avanzate dalla dottrina precedente (alla quale appartengono anche Maestri di luminoso prestigio internazionale)» (p. V), e comunque a suo dire non frutto di stratificazioni successive (p. 11), per quanto sottoposto «a tutta una serie di aggiunte e di interpolazioni per adattarlo alle nuove circostanze» (p. 73). La struttura del volumetto, quadripartito, non prevede note a piè di pagina e colloca un'essenziale bibliografia di riferimento in calce a ogni singolo capitolo.

La prima parte prende avvio dal diritto solidale, attraverso le declinazioni della proprietà e del possesso (pp. 1-9), tra beni propri e altrui e l'esercizio dei diritti su di essi in via esclusiva o condivisa, perpetua o temporanea. Quanto al trasferimento del possesso di un bene, consumabile o meno, molti ordinamenti antichi «sembrano, in vario modo, avvertire l'esigenza di una differenziazione tra le due diverse situazioni, in conseguenza della logica considerazione che, se l'oggetto deve in ogni caso essere restituito, e se la voluta mancata restituzione rappresenta quindi sempre un gesto anti-giuridico, da sanzionare in qualche modo, la privazione della disponibilità di un bene per un certo periodo è considerata però un sacrificio per il proprietario solo se avviene su richiesta altrui, mentre il possesso e l'uso di un bene di altri costituisce un beneficio solo se avviene su richiesta di chi lo riceve, configurando altrimenti un onere e un rischio» (p. 3). La responsabilità conosce quindi una gradazione e un temperamento in base ai requisiti e alle modalità che determinano il passaggio del

bene, nonché gli eventi che incidono sulla sua sorte. Un polimorfismo che fa lievitare numerosi interrogativi per i quali le risposte sono diverse «non solo tra ordinamento e ordinamento, luogo e luogo, epoca ed epoca, ma anche in uno stesso contesto culturale, spaziale e temporale, e nello stesso pensiero di un medesimo scriba, sacerdote, giureconsulto» (p. 6).

Strutturalmente ogni titolo della *Collatio* si apre con la citazione annunciata dalla formula «*Moses dicit*» o simile, di uno o più precetti biblici in traduzione latina approssimativa. Quindi vengono riportati brani tratti dai libri dei giureconsulti romani Paolo, Ulpiano, Papiniano, Gaio e Modestino, le cui citazioni denotano nell'anonimo estensore una evidente perizia nel trattare le materie, contrariamente a quanto avviene con i precetti biblici. Il testo enfatizza le analogie tra diritto mosaico e romano, secondo la felice formula, coniata da Lucrezi stesso, della «comparazione assimilante» (p. 11), per quanto la corrispondenza dei sedici *Tituli* della *Collatio* e la sequenza del Decalogo biblico (nell'ordine ebraico diverso da quello cattolico) sia «in parte confusa, approssimativa e disordinata» (p. 13)⁴. Non c'è poi alcun accenno ai Vangeli, cosa questa che ha fatto ipotizzarne un'origine giudaica della compilazione, nell'intento appunto di dimostrare gli addentellati tra il diritto ebraico e quello romano⁵.

Il terzo capitolo del volumetto è dedicato al titolo X, *De deposito*, che assieme al XVI (*De legitima successione*), è uno dei due

⁴ V. altresì M.A. OUAKNIN, *Les Dix Commandements*, Paris, 1999 (trad. it. *Le dieci parole. Il Decalogo riletto e commentato dai Maestri ebrei antichi e moderni*, Milano, 2001) e F. LUCREZI, *Appunti di diritto ebraico*, I, Napoli, 2015, 39.

⁵ Per Samuele Rocca (v. *infra*, p. 59), «è probabile che la composizione del testo debba essere attribuita ad un ebreo, che visse probabilmente a Roma, nel periodo che va dall'avvento della tetrarchia al regno di Costantino il Grande. Lo scopo primario dell'opera è apologetico, quello di stabilire il primato della Legge mosaica sul diritto romano».

solì di contenuto privatistico, anche se in questo caso il rilievo è più formale che sostanziale (p. 17)⁶. Il richiamo è al titolo *de deposito vel commodato* del II *liber differentiarum* di Modestino (10.2.1-7), nell'analisi dei passi in riferimento alla *culpa* e al *dolus* del convenuto. Quindi si affrontano le questioni del rimborso degli alimenti e del furto della cosa consegnata, nonché della differenza tra *actio commodati* e *actio depositi* (pp. 20-21). La scansione analitica dell'autore procede quindi col X titolo, col testo di una costituzione di Diocleziano del 293, tratta dal titolo *de deposito* del *Codex Hermogenianus* (10.3-6)⁷, lì dove l'imperatore statuisce che chi abbia ricevuto un oggetto in deposito debba risponderne solo in caso di dolo e «non se l'inadempimento sia dovuto a una circostanza casuale, indipendente dalla sua volontà» (p. 21). Le *Sententiae* di Paolo rappresentano una delle principali fonti della *Collatio* (10.7.1-11)⁸ e vi si fa leva per differenziare il deposito (*diu positum*) dalla custodia (*servandum*), e far emergere la finalità dell'affidamento (timore, rischio, insicurezza) e suoi sviluppi. «La Legge delle XII Tavole, afferma dunque Paolo, avrebbe previsto, in caso di inadempimento da deposito, una condanna in *duplum*, mentre per l'editto del pretore la condanna sarebbe stata soltanto in *simplum*» (p. 25). Dal *Codex Gregorianus* perviene la legge del 234 di Alessandro Severo e Antonino Caracalla inerente il deposito (10.8) e dal frammento di Paolo *ex locato et conducto* del quinto *liber*

⁶ V. anche F. SCOTTI, *Il deposito nel diritto romano. Testi con traduzione italiana e commento*, Torino, 2008.

⁷ Sul punto, cfr.: E. DOVERE, *Scienza del diritto e burocrazia. Hermogenianus legislator*, Bari, 2017, 139 ss.

⁸ Sui rapporti tra *Collatio* e *Pauli Sententiae*, in particolare, cfr.: R.M. FRANKS, *Compiling the 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum' in Late Antiquity*, Oxford-New York, 2001.

responsorum il commento (10.9) alla costituzione di Antonino Caracalla del 213⁹.

Il quarto capitolo intitolato ‘*Et iurabit*’ prende le mosse, in forma ampliata e modificata, dalla relazione presentata al LXX Congresso della *Société Internationale pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité* (SIHDA) tenuto alla Sorbona di Parigi nel settembre 2016, dal titolo *Il rischio da furto della cosa depositata nella ‘Collatio’* e confluito nel saggio *Responsabilità e giuramento nella Bibbia ebraica e cristiana* in corso di pubblicazione. «Il primo frammento del decimo titolo della *Collatio* – scrive l’autore in apertura del paragrafo ‘*Haganàv*’ –, come abbiamo visto, riporta una versione latina di un brano tratto dal 22° capitolo dell’Esodo, il secondo libro della Torah. Si tratta di un capitolo particolarmente denso sul piano dei contenuti precettivi, e che ha suscitato – in ragione della molteplicità ed evidente eterogeneità degli stessi –, negli ultimi decenni, un ampio dibattito sull’esegesi biblica» (p. 31) che viene affrontata su alcuni punti essenziali nel prosieguo dell’analisi. Dalla lettura originale dell’*Esodo* sorgono poi alcune domande sul significato e sulla portata del tetragramma *Elohìm* che vengono affrontati nel paragrafo successivo (pp. 34-41), uno dei più corposi e strutturati del volume, che denota la profonda competenza di Lucrezi sul mondo ebraico e sulle sfera religioso-normativa, nonché sulla metodologia analitica e interpretativa. Questa parte rappresenta assai probabilmente il perno principale di quella «comparazione assimilante» tra la cultura giuridica ebraica e quella romana, andandosi a soffermare successivamente, in «*Et liberabitur*» (parole ritenute «un’aggiunta arbitraria, una chiosa estranea all’originale testo biblico, che in nessuna traduzione, per quanto libera, potrebbe figurare, se non per una deliberata volontà di far dire al testo qualcosa che esso, invece, non intendeva dire» [p. 49]),

⁹ Inserita con varianti anche in C. 4.65.1.

sulla traduzione del brano dell'*Esodo* presente nella *Collatio* (10.1) per il furto dell'oggetto depositato, con prova di un accertamento e sanzione (pp. 41-44)¹⁰. Un estratto di questo paragrafo, assieme al quinto e ultimo capitolo '*Mens legis*', è peraltro confluito nel saggio *La voce del collazionatore* in corso di pubblicazione negli Scritti in onore di Pasquale Stanzone (p. VI).

'*Mens legis*' affronta appunto le implicazioni soggettive dell'ignoto autore della *Collatio*, nei quattro dei cinque frammenti *ut supra* da affiancare all'inciso *ut liberabitur* nei quali «ci fa sentire direttamente la sua voce, abbandonando il consueto ruolo di semplice trascrittore o traduttore», poiché «la traduzione cede il passo a qualcos'altro, ad affermazioni non collegabili al testo mosaico, alla letteratura giurisprudenziale romana e alle leggi imperiali» (p. 49). Il primo passo, contenuto nel quinto titolo *De stupratoribus*, è dedicato alla sanzione dei rapporti omosessuali e attinge alla legge del 390, repressiva della prostituzione maschile, degli imperatori Valentiniano, Teodosio I e Arcadio¹¹. Prima del testo appare la traduzione del verso del Levitico (20.13) che punisce tale pratica con la morte e poi un frammento delle *Sententiae* di Paolo (Paul. Sent. 5.2) che fa divieto del rapporto omosessuale. L'ignoto autore «ritiene però opportuno inserire una breve annotazione, nella quale si invita a considerare come tale legge paia seguire perfettamente (*ad plenum secuta cognoscitur*) lo spirito (la *mens legis*) del Comandamento della Torah che aveva indicato a tutti, in principio, la giusta misura da prendere di fronte a quello che è considerato l'immondo abominio della omosessualità maschile (...) somiglianza particolarmente stringente tra legge divina e legge

¹⁰ È qui quantomai opportuno richiamare la consistente bibliografia di supporto (pp. 45-48), la più estesa di tutti i capitoli che compongono il testo, a riprova della centralità della tematica e della preparazione dell'autore in argomento.

¹¹ Presente anche in CTh. 9.7.6.

romana, che egli interpreta come una fedele obbedienza degli imperatori di Roma alla volontà del Signore: 5.3.1. *Hoc quidem iuris est: Mentem tamen leges Moysis imperatoris Theodosii constitutio ad plenum secuta cognoscitur*» (p. 51). Il secondo passo è posto all’inizio dell’ottavo titolo *De furibus et poena eorum* riferibile all’ottavo comandamento del Decalogo, lì dove al collatore pare di aver trovato un caso di analogia lampante tra diritto ebraico e romano (Torah, Ex, 22.22; XII Tavole; Paul. Sent. 10.7.11), tanto che, «*quia Moyses prius hoc statuit*» (7.1), ammonisce: «*Scitote, iuris consulti*». Ritiene poi, con assai minor enfasi, di fornire citazioni erudite di tipo meramente esplicative, nel XIV titolo *De plagiaris* dove sono riportati i commenti dei giuristi alla *lex Fabia de plagiaris*, ricordando che alcune *novellae constitutiones*¹² ne avrebbero già previsto la punizione (14.6). «È molto probabile – chiosa Lucrezi – che questo intervento fosse un’annotazione provvisoria dell’autore, destinata a essere successivamente cancellata (oppure, al contrario, a essere accompagnata da tante altre annotazioni dall’analoga funzione: compito che, forse, può essersi manifestato all’autore come troppo gravoso, così da farlo desistere del tutto dal progetto)» (p. 53). Nel paragrafo ‘*Eradicabit Chaldaeos*’ il collazionatore nel caso del XV titolo *De mathematicis, malefici set Manichaeis* mostra di manipolare «sfacciatamente il testo biblico, rendendosi responsabile di un goffo e clamoroso falso», dal momento che «nell’originale del testo biblico, dei Caldei non c’è la minima traccia» (p. 55). Le conclusioni che Lucrezi assegna al paragrafo ‘*La Torah novellata*’ sono che «di questi interventi, uno (14.6 sulle *novellae constitutiones*), ha natura meramente esplicativa, senza rilievo dal punto di vista della “comparazione assimilante”, mentre gli altri quattro tendono evidentemente ad assimilare come la *mens legis*, l’intenzione della

¹² Non citate ma riconducibili a una legge di Diocleziano del 287 (in C. 9.20.7) e a una di Costantino del 315 (C.Th. 9.18.1 = C. 9.20.16, Brev. 9.14.1).

norma, sia la stessa della legge divina e in quella umana, e sarebbe perciò evidente che la seconda è ispirata alla prima: ciò è detto esplicitamente in 5.3.1 (*mentem tamen legis Moysis imperatoris Theodosii constitutio ad plenum secuta cognoscitur*), emerge con chiarezza da 7.1. (*Mysis prius hoc statuit*), si ricava nettamente dall'aggiunta "assimilante" di 10.1 (*et liberabitur*) (...) ed è sbandierato in modo clamoroso in 15.1, dove l'ossessione di volere dimostrare una corrispondenza tra *Mosaicae et Romanae leges* non trattiene l'autore dal riscrivere, novello Mosè, il testo della Bibbia, offrendone – caso, a quanto risulta, unico nella storia – una versione novellata» (pp. 55-56).

Proprio dalla ricostruzione dell'*humus* identitario e dall'atteggiamento dell'autore della *Collatio* prende le mosse il contributo in appendice di Samuele Rocca, che si sviluppa per un terzo del volumetto di Lucrezi e offre un ulteriore e arricchente approfondimento. L'origine e la collocazione temporale possono essere ben orientate ma non stabilite con assoluta certezza. «Volterra è stato il primo studioso che ha sostenuto la paternità ebraica della *Collatio*, così come ha proposto la datazione del trattato l'inizio del quarto secolo (...). Perciò lo studioso ha sostenuto che, poiché nel trattato non vi è riferimento di sorta ai Vangeli o a qualsiasi altra opera di letteratura cristiana, va scartata la possibilità che l'autore fosse cristiano. (...) Volterra conclude sostenendo che il trattato è uno dei primi rari esempi di paragone sistematico tra i due sistemi giuridici diversi, quello ebraico e quello romano, caratterizzati da uno spirito diverso l'uno dall'altro. Il metodo "analitico" usato dall'autore è giustificato dal fatto che, anche se era abbastanza facile trovare esempi di legislazione romana, che analizzano in dettaglio un determinato argomento, era, invece, abbastanza difficile trovare i corrispondenti versetti della Bibbia. Pur tuttavia l'autore è riuscito a giungere ad una conclusione positiva» (pp. 61-62). Rocca si produce quindi in un

excursus giusromanistico sulla paternità ebraica¹³ dell'opera che poggia su una dovizia di linee interpretative e di fonti¹⁴. Non vi è invece alcun dubbio sulla finalità apologetica dell'opera, con l'obiettivo primario di dimostrare il primato della Legge mosaico, e quello secondario dell'assenza di contrasto tra la legge ebraica e quella romana. La sua destinazione naturale sarebbe stato il pubblico ebraico, quello che viveva nella parte occidentale dell'impero e si esprimeva in latino, e che Rocca ritiene essere la più corretta. «Cracco-Raggini, invece, sostiene che il testo era indirizzato all'élite senatoriale di Roma, ancora pagana, poiché quest'ultima avrebbe potuto mostrare una certa empatia ed interesse nei riguardi dei destini del giudaismo. L'aristocrazia pagana, o quantomeno l'élite pagana della burocrazia imperiale, era dunque percepita come il principale pubblico dell'opera, e questo anche secondo studiosi che propendono per un'origine cristiana del trattato. Rutgers, tuttavia, suggerisce che il pubblico, a cui l'autore ebreo si era indirizzato, avrebbe potuto includere una folta componente cristiana» (pp. 69-70). Si consideri comunque che «Nell'antichità romana e nel Medio Evo l'opera non appare mai menzionata da nessuno» (p. 12), cosa che sembrerebbe escludere non solo l'autorevolezza, già riconosciuta come claudicante, ma anche una certa diffusione. Rocca si sofferma successivamente sull'analisi della strutturazione dei titoli superstiti della *Collatio* (pp. 70-72) e quindi (paragrafo quinto) approfonditamente su *'La minaccia ai privilegi legali fruiti dagli ebrei come sfondo principale per la composizione della 'Collatio'* che costituisce il contesto giuridico (pp.

¹³ Probabilmente composta da un ebreo che faceva parte dei ranghi più bassi dell'esercito romano o del servizio civile dello stato tardo romano (p. 72).

¹⁴ Anche in tal caso si richiama qui l'ampia bibliografia (pp. 85-90) strutturata in base ai paragrafi su paternità e cronologia; scopo apologetico dell'opera e suo pubblico; analisi testuale della struttura; confronto tra *Collatio* e *Historia Augusta*.

72-78). Infine volge la sua attenzione alla somiglianza e ai punti di contatto esistenti tra *Collatio* e *Historia Augusta* (pp. 78-82), anche in riferimento alle controversie sulla datazione. Le conclusioni tirano le fila del discorso sulla proiezione verso il futuro di un'opera di tal genere. «L'autore della *Lex Dei*, o addirittura i suoi epigoni – precisa Rocca –, erano abbastanza a disagio con la situazione presente dell'impero romano, così come la condizione in cui versavano i suoi cittadini ebrei. L'impero romano pagano si stava trasformando in un impero cristiano» (p. 82) e pertanto l'autore «immaginava il futuro come un ritorno al passato, l'età d'oro della giurisprudenza romana pagana» (p. 83).

Il campione di quel ritorno al passato pagano, che anacronisticamente voleva ripristinare non solo dal punto di vista formale, tanto da essere passato alla storia col titolo identificativo de 'L'apostata', fu l'imperatore Claudio Flavio Giuliano. È proprio lui il «protagonista indiscusso» (p. 113) del volume scritto a quattro mani da Alessandro Buscicchio e Andrea Lattocco, incentrato sul *Liber XVI* delle *Res Gestae* di Ammiano Marcellino¹⁵. Dal profilo strettamente giuridico del saggio di Lucrezi ci si sposta quindi verso un piano più storico-romanistico. L'opera di Marcellino, in 31 libri (36, secondo altri)¹⁶ dei quali i primi 13 (337-353) non ci sono pervenuti (p. 15), rappresenta il più alto esempio di storiografia romana di età tarda. Il ritratto che egli fa di un imperatore «tra i più controversi e discussi», appunto nel suo XVI libro e alla luce avvalorante del ruolo di testimone diretto del suo tempo,

¹⁵ In bibliografia sono riportate le versioni del *Rerum Gestarum Libri* dal 1773 (Lipsia) al 2007 (Torino). Il testo critico adottato a riferimento è quello a cura di J.C. ROLFE, London-Cambridge, 1956.

¹⁶ T.D. BARNES, *Ammianus Marcellinus and his World*, in *CPh*, 88, 1993, 23-31, ritiene che l'opera avesse struttura esadica, ricalcando lo schema tacitano, e avanza una differente classificazione dei libri che la compongono, in particolare per quanto concerne la seconda esade.

contribuisce significativamente a sgomberare la prospettiva da luoghi comuni e semplificazioni distorsive, e a cercare di fare chiarezza sulla statura effettiva del sovrano ‘condannato’ per il suo anticristianesimo nonostante fosse «uomo di grande cultura, letterato e filosofo» (p. 10), dal carattere temperato da *verecondia*, *industria*, *tranquillus vigor*¹⁷ (n. p. 95). La compilazione dell’ultimo storico di Roma parte dall’avvento di Nerva, in un’ideale continuazione delle *Historiae* di Tacito¹⁸ che si chiudeva con l’uccisione di Domiziano nel settembre 96, per esaurirsi con la sconfitta di Adrianopoli del 378. Se da un lato raccoglie il tradizionale testimone letterario di riferirsi convenzionalmente alle gesta di imperatori defunti (ma avvalendosi di fonti documentali, ricordi, appunti, informazioni ricavate da ufficiali e funzionari, fonti letterarie) (p. 21) o di celebrare i viventi, dall’altro corrobora la materia con il racconto di avvenimenti che accadono sotto i suoi occhi (partecipò alla spedizione nelle Gallie del 356 e a quella contro i persiani del 363), inseguendo un profilo narrativo quanto possibile per i tempi di obiettività. «È ormai *communis opinio* che le *Res Gestae* non fossero in realtà una storia dell’impero romano dal 96 al 378, ma un’opera incentrata quasi esclusivamente sull’epoca contemporanea, rispetto alla quale i primi libri avevano un carattere meramente prefatorio» (p. 15)¹⁹. Quanto ai tempi di scrittura,

¹⁷ Amm. 15.8.10. Le peculiarità caratteriali illustrate da Costanzo nel discorso ai soldati romani erano già state anticipate dallo storico in 14.11.28.

¹⁸ Nei confronti di Tacito «numerosi sono i debiti letterari di Ammiano a livello terminologico e tecnico, nonché dei *topoi* caratterizzanti» (p. 129). Cfr. N. BITTER, *Kampfschilderungen bei Ammianus Marcellinus*, Bonn, 1976; R.C. BLOCKLEY, *Ammianus Marcellinus and his Classical Background, Changing Perspectives*, in *IJCT*, 2, 1996, 4, 1-12; K. KABAN, *The Eye of Command*, Michigan, 2006.

¹⁹ J.F. MATTHEWS, *The Roman Empire of Ammianus*, London, 1989, 27-30.

appare prevalentemente condivisa la tesi di Rosen²⁰, rispetto a quella di studiosi come lo stesso Matthews²¹, mentre il metodo adoperato da Ammiano nell'elaborazione e nei contenuti dei testi è stato indagato da Sabbah, Seck e Thompson²².

L'imperatore Giuliano appare in conclusione del XV libro²³ – al momento dell'ascesa al potere (diventa Cesare nel 355 e Augusto nel 361) –, quello in cui l'autore specifica che si atterrà ai fatti di cui è stato testimone diretto (*ea quae videre licuit*) e a quelli appresi da chi vi partecipò (*perplexe interrogando versatos in medio*); ne rimarrà protagonista fino al libro XXV, poiché a partire dal seguente si entra nella fase terminale della narrazione con i regni di Valentiniano I e Valente (364-378). Per quanto l'epoca di Ammiano fosse stata contraddistinta dalla «degenerazione della biografia e della storiografia rispetto ai classici modelli di Svetonio e Tacito», egli persegue un modello teorico di incardinamento alla verità e alla dignità tramite un lavoro storico costruito su *fides*, *fidelitas* e *fiducia* (p. 23). Concetti sintetizzati da lui stesso²⁴ nella «ripresa delle dottrine tradizionali, compendiabili in questi termini: la storia ha come oggetto eventi importanti, da narrare in forma artisticamente adeguata, secondo i principi inderogabili della verità ed imparzialità», con «assenza di omissioni e falsificazioni» e «selettività del racconto» (p. 24). Il libro XVI si apre con l'elogio di Giuliano, di cui Ammiano dichiara di narrare gesta che superano le

²⁰ Sul punto, cfr.: K. ROSEN, *Ammianus Marcellinus*, Darmstadt, 1982.

²¹ J.F. MATTHEWS, *The Roman Empire*, cit., 26-27.

²² G. SABBAB, *Le méthode de Ammien Mercellin. Recherches sur la construction du discours historique dans les Res Gestae*, Paris, 1978, 113-137; O. SEECK, voce 'Ammianus', 4, in *RE*, 1.2, Stuttgart, 1894, coll. 1845, 481-539; E.A. THOMPSON, *The historical work of Ammianus Marcellinus*, Cambridge, 1974, 33.

²³ *Amm.* 15.8.

²⁴ Passo conclusivo delle *Res Gestae*: *Amm.* 31.16.9.

molte virili azioni degli antichi²⁵. Buscicchio e Lattocco riportano quindi in latino (pp. 27-57) e in traduzione italiana (pp. 59-93) il racconto ammiano, per potersi poi dedicare alla struttura e ai contenuti, dove sovente appaiono «fitti richiami intertestuali comprensibili da un pubblico erudito. Così Ammiano concilia due esigenze opposte, ovvero da un lato la necessità di rispettare la verità storica, dall'altro quella di conferire un'aura apologetica a Giuliano, esaltandolo. Lo storico è ben consapevole di eccedere con gli stilemi dell'oratoria, che però sono ammantati di credibilità e *fides* affidata ai documenti» (p. 97). L'analisi sintattica dei due autori è meticolosa, anche in controluce, sia nella componente formalmente esplicita sia in quella più introspettiva. Il quinto capitolo, il più importante nell'impostazione panegiristica, elenca le virtù militari, morali e di depositario del potere assoluto, con l'utilizzo di termini come *magnanimitas*, *iustitia*, *temperantia*, *continentia*, *lenitudo* (p. 100). Ammiano poi «scagiona del tutto il Cesare dall'insuccesso del contrattacco contro i Leti, sabotato da evidenti atti di ostilità di Barbazione, sul quale si dà adito alle numerose voci di complotto ai danni dello stesso Cesare. Il successo arriso a Giuliano [nella battaglia di Strasburgo] appare più degno di lode quanto più ostacolato e avverso dalle trame dell'imperatore» (pp. 107-108). Viene rimarcato che «il passo XVI, 5, dal forte contenuto celebrativo, si riconnette *recta via* al XVI, 1, in quanto verrebbero qui elogiate e passate in rassegna le virtù civili di Giuliano, premesse in XVI, 1, in cui sono però enucleate le sue doti belliche. Le virtù morali giulianee sono ripartite in saggezza, giustizia e prudenza» (p. 117) che fa da contraltare alla «critica acuta nei confronti dei difetti e della personalità megalomane di Costanzo

²⁵ Amm. 16.2: *Quia igitur res magnas quas per Gallias virtute felicitateque correxit, multis veterum factis fortibus praestant, singula serie progrediente monstrabo, in strumenta omnia mediocri ingenii (si suffecerint) commoturos.*

II» (p. 124). Nella scansione in paragrafi trova poi il suo spazio ‘*Eusebia, Elena e Costanzo in Ammiano: un aborto misterioso*’, con richiami specifici al diritto²⁶, risultando così il passaggio meno ‘storico’ e più giuridico di un saggio che comunque contribuisce a disegnare una delle figure più stereotipate e più in ombra della romanità. Se Giuliano fu l’Apostata, e su questo non c’è dubbio, è altrettanto vero che non fu solamente questo e che Ammiano, con tutte le tare che vanno immancabilmente applicate a fonti così remote nel tempo e con tutti i condizionamenti dell’epoca, ce ne ha restituito un quadro sostanzialmente fedele e veritiero anche quando l’autore trascende o esagera. Tutti passaggi che Buscicchio e Lattocco ricostruiscono con bilanciamento, attenzione e analitica chiave interpretativa, sicuramente efficace non solo per gli addetti ai lavori.

LUIGI SANDIROCCO

Professore aggregato

Diritto Romano e Diritti dell’Antichità

Università degli Studi di Teramo

E-mail: lsandirocco@unite.it

²⁶ Ulp. 33 *ad ed.* D. 48.8.8; Marc. 1 *reg.* D. 47.11.4.

